

## SCHEDA INFORMATIVA FISCALE

L'attività di **OSTEOPATA**, svolta in maniera professionale ed abituale, trova collocazione da un punto di vista fiscale nell'art. 53 del testo UNICO delle Imposte sui Redditi (DPR 22.12.86 N.917):

*"Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo., compreso l'esercizio in forma associata."*

L'osteopatia è stata individuata come professione sanitaria dalla legge 3/2018, ma in attesa dei decreti attuativi le prestazioni erogate dagli osteopati sono soggette ad IVA e non sono detraibili fiscalmente.

Per svolgere l'attività di Osteopata il professionista dovrà aprire la partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate con il codice attività:

**86.90.29: Altre attività paramediche indipendenti nca.**

- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, eccetera

Successivamente dovrà iscriversi all'INPS nella Gestione Separata per i lavoratori autonomi.

La **determinazione del reddito professionale** di lavoro autonomo avviene secondo il principio di cassa, in base alla differenza tra i compensi incassati e le spese effettivamente sostenute nell'esercizio della professione.

I **compensi del professionista** se derivanti da attività effettuata nei confronti non di privati, quindi di altri titolari di partita IVA (ditte, società altri professionisti) sono assoggettati a ritenuta di acconto del 20%.

Il reddito di lavoro autonomo oltre ad essere assoggettato ad IRPEF e ad eventuali addizionali regionali e comunali viene anche assoggettato ad IRAP (se ha una stabile organizzazione con dipendenti e beni strumentali superiori ai 15.000 euro).

La **base imponibile** è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività.

Infine, come chiarito dalla **circolare 11/E/2014**, le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti alle professioni sanitarie. "Il Ministero della Salute, interpellato al riguardo, ha precisato che a tutt'oggi la figura dell'osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il predetto Dicastero ha precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo le attività che in altri Paesi sono svolte dall'osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie."

Alla luce di quanto suddetto l'**OSTEOPATA** che non ha i requisiti richiesti come figura sanitaria riconosciuta dovrà aprire il codice **ATECO 86.90.29: Altre attività paramediche indipendenti nca**. Nella descrizione in fattura della prestazione effettuata dovrà indicare "trattamento osteopatico" e la prestazione sarà **soggetta ad IVA e non consentirà la fruizione della detrazione fiscale** per il paziente.

## IL REGIME FORFETTARIO

Attualmente è in vigore il **regime forfettario** per i professionisti che hanno ricavi al di sotto dei 65.000, i quali possono avvalersi dell'aliquota agevolata pari al 5% (per i primi 5 anni per chi non ha mai aperto la partita IVA) o al 15% per i restanti.

**La base imponibile** di riferimento per il calcolo dell'imposta al 15% è il 78% dei ricavi generati nell'anno.

### Requisiti di accesso

Accedono al regime forfettario i contribuenti che nell'anno precedente hanno, contemporaneamente:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
- sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un'attività può accedere al regime forfettario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

### Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Il consulente fiscale del ROI  
Dottore commercialista  
Francesco Paolo Viglione